



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

8372

delibera n. 28/2014

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE - SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2014

Oggetto: Napoli - Località Mergellina/Molo di sopraflutto " Ipotesi B" - socc. Luise International & CO srl - Concessione n. 51/2009 relativa al mantenimento di beni demaniali marittimi adibiti all'attività di ormeggio natanti c/terzi ed erogazione servizi all'utenza - Rideterminazione del canone concessorio con consequenziale annullamento delle fatture inerenti i canoni concessori richiesti per gli anni 2012 e 2013.

IL COMITATO PORTUALE

Con la presenza del Presidente Karrer e dei Consiglieri De Blasio, Bracale, De Crescenzo, Bouchè, de Giovanni di S. Severina (delegato Amm. Provinciale di Napoli), Tagliatela, Chianese (delegato Regione Campania), Mastellone, Del Mese, Planera, Frenna, Milone, Salvatore.

Assiste alla seduta in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Nocerino.

Vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 174 del 30/04/2014 che nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il successivo D.M. 262 del 3/06/2014 che attribuisce al Commissario Straordinario i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle Autorità Portuali dalla legge 84/94;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007 e, in particolare, l'art.43;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Vista l'istanza avanzata dalla Luise International & CO srl in data 22.02.2012 acquisita al n. 1215 del protocollo generale A.P., inerente la richiesta di rideterminazione del canone concessorio, a far data dal 01.01.2012, in luogo di quello stabilito con atto di concessione n. 51/2009, in quanto eccedente la misura di cui alla vigente normativa;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del procedimento relativa all'oggetto, che costituisce parte integrante della presente delibera;

Vista la delibera di Comitato Portuale n. 16 del 28.07.2014 con la quale la decisione in merito alla pratica è stata rinviata per ulteriori approfondimenti e verifiche;

Visti gli esiti della discussione odierna;

Udito il parere del collegio dei revisori;

Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di deliberare in merito alla pratica in oggetto;

con il voto contrario dei consiglieri del Mese, Chianese, De Blasio, Salvatore, Bouchè e con l'astensione dei consiglieri Milone e de Giovanni di S. Severina



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

N. 28

DELIBERA

sulla scorta della dichiarazione resa dal Responsabile del Procedimento:

1. di procedere all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Luise International & CO srl in data 22.02.2012 acquisita al n. 1215 del protocollo generale A.P., inerente la richiesta di rideterminazione del canone concessorio, a far data dal 01.01.2012, in luogo di quello stabilito con atto di concessione n. 51/2009, in quanto eccedente la misura di cui alla vigente normativa;
2. di applicare, a far data dal 01.01.2012, il canone concessorio ammontante ad €.31.483,26 annui, rideterminato, ai sensi della vigente normativa, come meglio indicato e specificato nella scheda contabile che è parte integrante della presente deliberazione;
3. di autorizzare l'Area amministrativo-contabile dell'A.P. a procedere all'annullamento dei crediti di cui alle seguenti fatture: n. 4126 del 20.12.2012 di €. 141.022,34 (canone n. 2012) e n. 38 del 10.01.2014 di €. 145.041,62 (canone 2013), con le quali sono stati chiesti i canoni demaniali in misura eccedente rispetto a quelli rideterminati con la presente procedura.
4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.P.

Napoli, 23/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilio Squillante)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Karrer)



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Area Istituzionale
Ufficio Demanio Portuale
Dichiarazione del Responsabile del Procedimento

Oggetto: Napoli - Località Mergellina/Molo di sopraflutto " Ipotesi B" - socc. Luise International & CO srl - Concessione n. 51/2009 relativa al mantenimento di beni demaniali marittimi adibiti all'attività di ormeggio natanti e/terzi ed erogazione servizi all'utenza - Rideterminazione del canone concessorio con conseguenziale annullamento delle fatture inerenti i canoni concessori richiesti per gli anni 2012 e 2013.

Inquadramento:

La procedura fa riferimento all'art.36 e ss. del Codice della Navigazione (Concessione di beni demaniali marittimi) che, nelle istruzioni procedurali adottate dall'Autorità Portuale, è inquadrata nella scheda procedimentale PR/AP 005, alla legge 494/1993 ed s.m.i., recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime ed all'art. 13 della legge 84/1994 in materia di determinazione dei canoni demaniali marittimi nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza delle Autorità Portuali.

Fatto:

La questione afferisce l'istanza con la quale la Società in oggetto ha chiesto, nell'ambito dei rapporti concessori instaurati con questa Autorità Portuale, l'applicazione del canone demaniale ex legge 296/2006 (finanziaria del 2007), in luogo di quello attualmente applicato, derivante dal canone offerto in sede di selezione pubblica, espletata nell'anno 2003, per l'aggiudicazione della concessione stessa.

Al riguardo si premette quanto segue:

1. in data 20 febbraio 2003, essendo intendimento di questa Autorità Portuale, di assentire in concessione il molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina, allo scopo di adibirlo all'ormeggio di imbarcazioni da diporto con erogazione di servizi all'utenza, mediante posizionamento di pontili, strutture, impiantistica, mezzi operativi ed esercizio di attività collegate, ha provveduto alla pubblicazione di idoneo avviso ex articolo 18 del regolamento al codice della navigazione, finalizzato all'aggiudicazione di due distinte concessioni demaniali marittime - definite per convenzione "Ipotesi A" ed "Ipotesi B" - l'Ipotesi A relativa all'utilizzo di beni per complessivi mq. 9.080 (mq. 2.830 di aree d.m. a terra e mq. 6.250 di specchio acqueo) e la seconda per l'utilizzo di beni per complessivi mq. 4.010 (mq. 700 di aree d.m. a terra e mq. 3.310 di specchio acqueo);
2. nel predetto avviso sono stati fissati i criteri di aggiudicazione ed in particolare, per quanto interessa la seguente trattazione, l'offerta del canone che è stata limitata, per "l'ipotesi B" ad una somma compresa tra un canone annuo minimo pari ad €.51.732,72 ed un canone annuo massimo pari ad €. 86.221,20, predeterminato da questa Autorità Portuale (applicazione dei criteri autonomi ex art. 13 della legge 84/94 ed art. 7 della legge 494/1993);
3. nell'ambito di detta procedura la società **Luise International & CO srl** si è aggiudicata la concessione per l'utilizzo della porzione del molo di sopraflutto denominata nel bando di gara "**Ipotesi B**" offrendo, tra l'altro, un canone quadriennale pari a complessivi €. 344.884,80 (corrispondente al canone massimo posto a base d'asta);
4. a conclusione del procedimento è stata emessa la licenza di concessione n.03/2004 - rep. n. 4185 del 22.01.2004 - in favore della Luise International & CO srl, vigente fino al 15 maggio 2007;
5. a seguito di apposita istruttoria condotta nell'ambito del procedimento di rinnovo della predetta licenza n. 03/2004 (avviato con la pubblicazione dell'istanza di rinnovo avanzata dalla Società in oggetto, ai sensi dell'art. 18 del reg. cod. nav.), con delibera A.P. nn. 412 del 18 giugno 2008, è stato disposto di rinnovare la predetta concessione, dando atto e recependo le modifiche spaziali e le modalità di godimento nel frattempo mutate, accordando, tra l'altro, anche una riduzione dei canoni concessori ai sensi dell'art. 40 del cod. nav. e 3 del D.M. 343 del 30 luglio 1998 ed s.m.i., per restrizione dell'uso dei beni concessi, dovuta a preesistenti diritti di terzi. Alla predetta delibera è stata allegata la relazione di calcolo dei canoni demaniali contenente i criteri



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

adottati dalla quale si evince, tra l'altro, la riconferma dell'applicazione del *canone speciale* (derivante dall'offerta economica fatta dalla Luise International & CO srl in sede di gara - cfr punto 3.);

6. in virtù della predetta delibera è stata emessa la lic.n. 51/2009 - rep. n. 6047 del 23.12.2009 - con la quale sono stati assentiti in uso alla Luise International & CO srl beni demaniali marittimi per complessivi mq. 8.378 così distinti: tratto di banchina di mq. 901,30 di cui mq. 757,50 scoperti ed mq. 125 scoperti in uso non esclusivo ed mq. 19 coperti da impianti di facile rimozione; specchio acqueo di mq. 7476,70 di cui mq. 2523,20 in uso non esclusivo, mq. 300 in uso non esclusivo ed mq. 4470 in uso non esclusivo (per ormeggio occasionale grandi navi) e mq. 483,70 coperti da impianti di facile rimozione (passerelle);
7. detta concessione, la cui naturale scadenza era fissata al 31.12.2012, è stata prorogata sensi della legge 25/2010, fino al 31 dicembre 2015;
8. con istanza acquisita in data 22.02.2012 al n. 1215 del protocollo generale A.P. la predetta Società ha chiesto la riduzione dei canoni concessori ovvero la rideterminazione degli stessi secondo i criteri previsti dalla legge n. 296/2006 (finanziaria del 2007), sostenendo, tra l'altro, l'esistenza di una forte sperequazione con altre concessioni rientranti nel segmento della portualità turistica;

Procedimento svolto:

questa Autorità Portuale, con provvedimento A.P. prot. n. 1877 del 20.12.2012, ha rigettato la suddetta istanza, per le motivazioni di seguito riportate:

- l'autonomia riconosciuta per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali non può essere intesa in senso generale, difatti l'articolo 13 della legge 84/94 prevede che le Autorità Portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse per lo stesso fine;
- la concessione rilasciata alla società Luise International & CO srl è da classificarsi tra quelle relative ad infrastrutture per la nautica da diporto e, più propriamente, ad approdo per la nautica da diporto ai sensi del DPR 2 dicembre 1997 n.509 e non sono configurabili come punto d'ormeggio, funzione rientrante ai fini erariali nel turistico ricreativo;
- detta concessione interessa il molo di sopraflutto del porto di Mergellina, costituente ambito del porto di Napoli e, pertanto, si configurano come porzione di porto polifunzionale destinate a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; difatti nell'ambito delle concessioni in argomento, è data facoltà di approntare aree di parcheggio, locali igienici, locali per uffici, punto informazioni, servizio di lavanderia, servizio di vigilanza, servizio meteo, oltre a servizi essenziali quali: acqua, energia elettrica, ritiro rifiuti e acque di sentina, servizio di buncheraggio;
- inoltre, seppur lo scopo delle concessioni in argomento è indicato quale "ormeggio imbarcazioni da diporto c/terzi", in sostanza è data facoltà di ormeggiare anche le navi da diporto.

La Luise International & CO srl, con istanza acquisita in data 22.02.2013 al n. 1029 del prot. A.P., nel presentare le proprie controdeduzioni in ordine al provvedimento di diniego sopra indicato, ha chiesto l'annullamento dello stesso e, in caso di accoglimento, si è resa disponibile a rinunciare ad eventuali azioni finalizzate a recuperare le somme già versate (canoni demaniali richiesti dal 2009 al 2011, come da concessione 51/2009).

In data 21.02.2014, con istanza acquisita al n. 1069 del protocollo A.P. la Luise International & CO srl reitera la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego con conseguenziale richiesta di rideterminazione del canone ai sensi della legge n. 296/2006.

Sulla questione questa Autorità Portuale, con nota prot. n. 0352 dell'11 marzo 2014, interessa il superiore Ministero, al fine di conoscere quale canone debba essere applicato nella fattispecie in trattazione.



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Con dispaccio prot. n. M.INFR/PORTI/3262 del 25.03.2014, ha ritenuto accoglibile l'istanza avanzata dalla J Luise & Sons srl in data 22.02.2012 - prot. A.P. n. 1216 - ritenendo che questa Autorità Portuale, avrebbe dovuto, allo scadere della concessione originaria (lic. 3/2004), una volta proceduto alla relativa istruttoria, rideterminare i canoni sulla base delle disposizioni al momento vigenti ossia legge n.296/2006, (nonché sulla base della circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 77 del 17.12.1998) - ovvero sulla base dei criteri stabiliti dall'A.P. stessa in ragione del principio di autonomia ad essa attribuita dalle disposizioni di legge.

Inoltre, con il medesimo dispaccio, il superiore Ministero rileva che il canone posto a base della gara indetta con avviso del 20.02.2003, aveva validità esclusivamente e limitatamente per il periodo di vigenza della concessione n. 3/2004 ovvero fino al 31 maggio 2007.

In virtù del dispaccio di cui sopra, questa A.P., con nota prot. n. 398 del 18.04.2014, ha comunicato alla Luise International & CO srl che procederà alla rideterminazione del canone dovuto a far data dall'anno 2013 - da calcolarsi ai sensi delle tabelle A.P. (criteri autonomi di cui all'art. 7 della legge 494/1993 ed s.m.i. e dell'art. 13 della legge 84/1994), approvate in forza dell'art. 15, II^a comma, del D.L. 2.10.1981, n. 546, convertito con modificazioni, in legge 01.12.1981, n. 69.

La Luise International & CO srl, con istanza acquisita in data 28.04.2014 - prot. A.P. n. 2692, nell'avanzare le proprie controdeduzioni in merito al contenuto della nota A.P. da ultimo citata, ha chiesto l'applicazione del nuovo canone a far data dall'anno 2012 e, ciò, tenuto conto che la procedura in argomento è stata avviata proprio in ordine alla richiesta avanzata in data 22.02.2012, confermando la propria disponibilità, in caso di accoglimento, a rinunciare al recupero di crediti pregressi risultanti dall'applicazione da parte di questa A.P. di canoni eccedenti la misura dovuta ai sensi della vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra, si propone di accogliere l'istanza avanzata dalla Luise International & CO srl in data 22.02.2012, procedendo alla rideterminazione del canone dovuto dalla medesima società a far data dal 01.01.2012 che ammonta ad €. 31.483,26 annui, come meglio specificato nell'allegata scheda di calcolo, che è parte integrante della presente dichiarazione.

Di conseguenza, si propone l'annullamento delle fatture n. 4126 del 20.12.2012 (canone 2012) e n. 38 del 10.01.2014 (canone 2013), con le quali è stato chiesto un canone eccedente la misura di cui alla normativa vigente.

Per tutto quanto sopra, il Dirigente dell'Area Istituzionale f.f. dichiara: la completezza del procedimento istruttorio svolto e l'inesistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Luise International & CO srl intesa ad ottenere la rideterminazione del canone demaniale di cui alla licenza n. 51/2009, a far data dal 01.01.2012.

Napoli, 15.03.2014

Il Segretario Generale
Dott. Emilio SQUILLANTE

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell'Area Istituzionale f.f.
Dott. Ugo VESTRI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per i Porti -- Div. 2

25 MAR 2014

PROT. M. INFR/DIR. 2/3262

All'Autorità portuale di Napoli
Piazzale Pisacane
80133 Napoli

OGGETTO: Napoli -- Località Mergellina/Molo di sopraflutto -- soc. J Luise & Sons e Luise International & CO srl -- Concessioni nn.51 e 5272009 relative al mantenimento di beni demaniali marittimi adibiti all'attività di ormeggio natanti c/terzi ed erogazione servizi all'utenza -- Istanze di rideterminazione dei canoni concessori

Si fa riferimento alla nota prot. 0352 dell'11 marzo 2014 relativa all'oggetto con la quale si chiede alla scrivente di conoscere quale canone debba essere applicato ai concessionari in parola.


In primo luogo, si evidenzia che, trattandosi di approdi per la nautica da diporto e non di punti di ormeggio, come peraltro codesta Autorità portuale dichiara a pag. 3 della nota in riscontro, non poteva essere applicata la disposizione di cui al decreto legge n.194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.25/2010. Si veda in proposito la circolare n. 6105 del 6 maggio 2010 con la quale la scrivente ha chiarito la possibilità di avvalersi della proroga *ex lege* delle concessioni per finalità turistico ricreative al 2015 per i soli punti di ormeggio, in considerazione della prevalente valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica da diporto. Pertanto l'estensione in via interpretativa della suddetta disposizione non trova riscontro nella *ratio* della stessa.

Proprio in relazione a ciò codesta Autorità portuale avrebbe dovuto, allo scadere delle concessioni rilasciate con atti n.2/2004 e n.3/2004 per un quadriennio dal 16 maggio 2003 al 15 maggio 2007, una volta proceduto alla relativa istruttoria per il rinnovo, rideterminare i canoni sulla base delle disposizioni al momento vigenti ossia della legge n.296/2006 ovvero sulla base dei criteri stabiliti da codesta Autorità portuale in apposito Regolamento sulla determinazione dei canoni, in ragione del principio dell'autonomia ad essa attribuita dalle disposizioni di legge. Ciò in quanto i canoni posti a base della gara indetta in data 20 febbraio 2003 avevano validità esclusivamente e limitatamente al periodo di vigenza di quelle concessioni.

Del resto sia il D.M. n.342/1998, all'articolo 4, poi assorbito dalla legge n.296/2006, sia la Circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della navigazione n.77 del 17 dicembre 1998 dispongono che il canone posto a base di una gara per licitazione, come nei casi di specie, debba essere ricondotto alle misure unitarie nel frattempo maturate per analoghe concessioni una volta scaduto il primo titolo concessorio e si intenda procedere al suo rinnovo.

Pertanto, ad avviso della scrivente, si ritiene che si debba dar corso alla richiesta di riduzione dei canoni delle società in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Cosimo Caliendo)





AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
Piazzale Pisacane • 80133 Napoli
telefono 0812283111 • fax 081206888
Codice fiscale e Partita Iva 00705640639

Rif. Area Istituzionale
Ufficio Demanio (Val)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per i Porti
DIVISIONE 4
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
dg.porti@pec.mit.gov.it

0352

11 MAR 2014

Classica Archivio demanio: C 33 e 34/ R.A.

Oggetto: Napoli - Località Mergellina/Molo di sopraflutto - socc. J Luise & Sons e Luise International & CO srl - Concessioni nn. 51 e 52/2009 - relative al mantenimento di beni demaniali marittimi adibiti all'attività di ormeggio natanti c/terzi ed erogazione servizi all'utenza - Istanze di rideterminazione dei canoni concessori.

La questione afferisce alle istanze con le quali le Società in oggetto chiedono, nell'ambito dei rapporti concessori instaurati con questa Autorità Portuale, l'applicazione del canone demaniali ex legge 296/2006 (finanziaria del 2007), in luogo di quello attualmente applicato derivante dal canone offerto in sede di selezione pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni stesse.

Al riguardo si premette quanto segue:

- in data 20 febbraio 2003, essendo intendimento di questa Autorità Portuale, di assentire in concessione il molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina, allo scopo di adibirlo all'ormeggio di imbarcazioni da diporto con erogazione di servizi all'utenza mediante posizionamento di pontili, strutture, impiantistica, mezzi operativi nonché con l'esercizio di attività collegate, ha provveduto alla pubblicazione di idoneo avviso ex articolo 18 del regolamento al codice della navigazione, finalizzato all'aggiudicazione di due distinte concessioni demaniali marittime - definite per convenzione "Ipotesi A" ed "Ipotesi B" - la prima ipotesi relativa all'utilizzo di beni per complessivi mq. 9.080 (mq. 2.830 di aree d.m. a terra e mq. 6.250 di specchio acqueo) e la seconda per l'utilizzo di beni per complessivi mq. 4.010 (mq. 700 di aree d.m. a terra e mq. 3.310 di specchio acqueo);
- nel predetto avviso sono stati fissati i criteri di aggiudicazione ed in particolare, per quanto interessa la seguente trattazione, l'offerta del canone che è stata limitata ad una somma compresa tra un canone annuo minimo ("Ipotesi A" € 136.232,97 e "Ipotesi B" € 51.732,72) ed un canone annuo massimo ("Ipotesi A" € 227.054,95 e "Ipotesi B" € 86.221,20), predeterminato da questa Autorità Portuale (applicazione dei criteri autonomi ex art. 13 della legge 84/94 e 7 legge 494/1993), in relazione alle due ipotesi concessorie;
- nell'ambito di detta procedura la società J Luise & Sons srl si è

aggiudicata la concessione per l'utilizzo della porzione del molo di sopraflutto denominata nel bando di gara "Ipotesi A" offrendo, tra l'altro, un canone quadriennale pari a complessivi €. 908.219,80 (corrispondente al canone massimo posto a base d'asta), mentre la società **Luise International & Co srl** si è aggiudicata la concessione per l'utilizzo della porzione del molo di sopraflutto indicata come "Ipotesi B" offrendo un canone quadriennale pari a complessivi €. 344.884,80 (corrispondente al canone massimo posto a base d'asta);

- all'esito di detta procedura di gara, questa Autorità Portuale ha emesso due atti concessori: licenza di concessione n.02/2004 - rep. n. 4184 del 22.01.2004 - in favore della J Luise & Sons srl e licenza n.03/2004 - rep. n. 4185 del 22.01.2004 in favore della Luise International & Co srl; entrambe le concessioni con validità fino al 15 maggio 2007;
- a seguito di apposita istruttoria condotta nell'ambito del procedimento di rinnovo (avviato con la pubblicazione delle istanze di rinnovo avanzate dalle Società in oggetto, ai sensi dell'art. 18 del reg. cod. nav.), con delibere A.P. nn. 411 e 412 del 18 giugno 2008, è stato disposto di rinnovare le predette concessioni, dando atto e recependo le modifiche spaziali e le modalità di godimento nel frattempo mutate, accordando, tra l'altro, anche una riduzione dei canoni concessori ai sensi dell'art. 40 del cod. nav. e 3 del D.M. 343 del 30 luglio 1998 ed s.m.i., per restrizione dell'uso dei beni concessi, dovuta a preesistenti diritti di terzi. Alle predette delibere è stata allegata la relazione di calcolo dei canoni demaniali contenente i criteri adottati dalla quale si evince, tra l'altro, la riconferma dell'applicazione del canone speciale come sopra indicato;
- in virtù delle predette delibere sono state emessi i seguenti atti: lic.n. 52/2009 - rep. n. 6048 del 23.12.2009 - in favore della J Luise & Sons srl e lic. n. 51/2009 - rep. n. 6047 del 23.12.2009 - in favore della Luise International & Co srl; entrambi gli atti concessori la cui naturale scadenza era fissata al 31.12.2012, sono stati prorogati, con interpretazione estensiva, ai sensi della legge 25/2010, fino al 31 dicembre 2015;
- con istanze acquisite in data 22.02.2012 ai nn. 1216 e 1215 le predette Società hanno richiesto la riduzione dei canoni concessori ovvero la rideterminazione degli stessi secondo i criteri previsti dalla legge n. 296/2006 (finanziaria del 2007), sostenendo, tra l'altro, l'esistenza di una forte sperequazione con concessioni rientranti nel segmento della portualità turistica;
- dette istanze sono state rigettate da questa Autorità Portuale con note prott. nn. 1876 e 1877 del 20.12.2012, per le motivazioni indicate nei successivi capoversi (a-b-c-).

Considerato quanto in premessa si è ritenuto che:

- a) l'autonomia riconosciuta per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali non può essere intesa in senso generale, difatti l'articolo 13 della legge 84/94 prevede che le Autorità Portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per

scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate ai porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse per lo stesso fine;

- b) orbene, le concessioni rilasciate alle società J Luise & Sons srl e Luise International & Co srl sono da classificarsi tra quelle relative ad infrastrutture per la nautica da diporto e, più propriamente, ad approdo per la nautica da diporto ai sensi del DPR 2 dicembre 1997 n.509 e non sono configurabili come punto d'ormeggio, funzione rientrante ai fini erariali nel turistico ricreativo;
- c) dette concessioni interessano il molo di sopraflutto del porto di Mergellina, costituente ambito del porto di Napoli e, pertanto, si configurano come porzione di porto polifunzionale destinate a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; difatti nell'ambito delle concessioni in argomento, è data facoltà di approntare aree di parcheggio, locali igienici, locali per uffici, punto informazioni, servizio di lavanderia, servizio di vigilanza, servizio meteo, oltre a servizi essenziali quali: acqua, energia elettrica, ritiro rifiuti e acque di sentina, servizio di buncheraggio;
- d) inoltre, seppur lo scopo delle concessioni in argomento è indicato quale "ormeggio imbarcazioni da diporto c/terzi", in sostanza è data facoltà di ormeggiare anche le navi da diporto.

Infine, si fa presente che:

- o con istanze acquisite in data 22.02.2013 ai nn. 1029 e 1030 del prot. A.P., le Società concessionarie, nel presentare le proprie controdeduzioni in ordine ai provvedimenti di diniego sopra indicati, hanno chiesto l'annullamento degli stessi,
- o con istanze in data 21.02.2014 - prot. A.P. nn. 1068 e 1069 -, viene reiterata la richiesta di annullamento dei provvedimenti di diniego e la consequenziale rideterminazione dei canoni, senza però apportare alcun motivo aggiunto e/o elementi essenziali a sostegno di quanto richiesto.

Ciò posto, si evidenzia che:

1. i canoni corrisposti a seguito del "bando" del 20 febbraio 2003 - Euro 908.219,80 dalla Luise & Sons srl - ed Euro 344.884,80 dalla Luise International & CO srl - sono riferiti esclusivamente al periodo di vigenza delle licenze nn. 02 e 03/2004 ovvero per il quadriennio dal 16 maggio 2003 al 15 maggio 2007;
2. il "rinnovo" dei titoli concessori, ex art. 8 regolamento al codice della navigazione, in presenza formale pubblicazione ex art. 18 regolamento al codice della navigazione, costituisce, stante la formalità stessa, rilascio di nuovo titolo concessorio per il quale i concessionari hanno continuato a corrispondere il canone offerto nell'ambito dell'aggiudicazione delle concessioni originarie, aggiornato annualmente ai sensi della legge 494/1993;
3. la sperequazione nei confronti di altre concessioni rientranti nel segmento della portualità turistica, alle quali viene applicato il canone determinato ai sensi

Porto Napoli


AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
Piazzale Pisacone • 80133 Napoli
telefono 0812283111 • fax 081206888
Codice fiscale e Partita Iva 00705640639

della legge 494/1993 ed s.m.i..

Alla luce di quanto sopra, si prega codesto Ministero di voler far conoscere se questa Autorità Portuale debba richiedere:

- lo stesso canone offerto nell'ambito del "bando" sopra indicato;
- il canone tabellare di cui alla legge 494/1993, come modificata ed integrata dalla legge 296/2009 (finanziaria del 2007);
- il canone minimo posto a base d'asta nell'ambito della procedura di gara di cui al "bando" del 20 febbraio 2003, aggiornati ai sensi dell'art. 4 della legge 494/1993.

IL COMMISSARIO
Felicio ANGRISANO



hw

